SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2036

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETRICCA, MANIS, CAMO, BRATINA, DELFINO, BRICCARELLO, ZANOLETTI, CIONI, CASTELLANI, FAVILLA, BORGIA, COVIELLO, GALLOTTI e GARATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1995

Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53, e alla legge 8 marzo 1989, n. 95, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – In questi ultimi anni il ricorso alle consultazioni elettorali si è incrementato notevolmente, attesi i noti elementi di instabilità politica dovuti alle mutate condizioni economico-politico-sociali della Nazione ed ai fermenti connessi alla ricerca di forme elettorali capaci di esprimere il Parlamento nazionale e i Consigli regionali, provinciali e comunali, idonei a costituire i rispettivi governi con caratteristiche di omogeneità, stabilità e autorevolezza; dunque Amministrazioni più aderenti all'esigenza di una amministrazione ideale, capace di saper dare risposte concrete alle richieste dei cittadini.

Come è ben noto ogni consultazione elettorale ha costi elevatissimi, ripartiti su tre fasce di spesa:

stampa delle schede e pubblicazione dei manifesti;

pagamento degli straordinari alle Forze di polizia e alle Forze armate per i servizi di vigilanza ai seggi elettorali;

pagamento della diaria ai presidenti e agli scrutatori dei seggi elettorali.

Preso atto delle leggi che attengono alla scelta degli scrutatori e dei presidenti dei seggi elettorali, si è del parere che la Repubblica, che ha tra i suoi princìpi cardine quello di promuovere il lavoro, debba rivolgere attenzione alla necessità di consentire, con ogni forma più opportuna, di gratificare maggiormente i meno abbienti e, soprattutto, i cittadini privi di lavoro, anche nelle occasioni più irrituali e solo temporanee.

È sotto gli occhi di ognuno di noi la realtà di impiego presso i seggi elettorali delle solite persone, stimate, anzi stimatissime, ma che non hanno necessità di lavoro e di guadagno, anche se in forma di rimborso spese.

Il presente disegno di legge tende ad attuare, con qualche correttivo alle vigenti norme, un regime che consenta in via prioritaria di impiegare presso i seggi elettorali i cittadini che, in possesso dei prescritti requisiti generali, siano sprovvisti di lavoro e che, quindi, siano iscritti nelle liste di collocamento presso gli uffici provinciali del lavoro In tal modo, con una norma che non implica alcun aggravio di spesa, si può rendere un grande beneficio economico a quei cittadini meno abbienti e comunque sprovvisti di uno stabile rapporto di lavoro, consentendo loro di acquisire un doppio effetto economico, quello di un guadagno non soggetto a ritenute o imposte e non concorrente alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, all'inizio, è premesso il seguente periodo: «A fianco di ogni nominativo degli elettori iscritti d'ufficio nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale è trascritta la professione, arte o mestiere o l'iscrizione alle liste di collocamento.»;

b) al comma 7, dopo le parole «arte o mestiere», sono aggiunte le seguenti: «, ovvero l'iscrizione nelle liste di collocamento»;

c) al comma 9, dopo le parole «seggio elettorale», sono aggiunte le seguenti: «, con priorità assoluta per coloro che risultano essere iscritti nelle liste di collocamento».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«*1.* I segretari dei seggi sono sorteggiati, dalla commissione elettorale comunale, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei posti, prima tra coloro che sono iscritti nelle liste di collocamento e quindi tra tutti gli altri».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, dopo le parole «da nominare nel co-

mune», sono aggiunte le seguenti: «comprensivo di tutti i cittadini iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei requisiti di cui al comma 2».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, dopo le parole «sui ricorsi presentati», sono aggiunte le seguenti: «con precedenza tra gli iscritti alle liste di collocamento fino all'esaurimento dei concorrenti e quindi tra gli altri iscritti».

Art. 5.

1. All'articolo 5-*bis* della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola «novembre», sono aggiune le seguenti: «, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere o l'iscrizione nelle liste di collocamento»;

b) al comma 2, dopo le parole «li inserisce nell'albo», sono aggiunte le seguenti: «, ponendo su una lista a parte coloro i quali sono iscritti nelle liste di collocamento».

Art. 6.

1. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «se designati», sono aggiunte le seguenti: «alla compilazione, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, dell'elenco nominativo degli scrutatori, compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio»;

b) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«L'elenco nominativo degli scrutatori occorrenti per la costituzione dei seggi sarà approntato procedendo al sorteggio in via prioritaria dei nominativi idonei a scrutatore iscritti nelle liste di collocamento fino al loro esaurimento e quindi al sorteggio di nominativi non iscritti nelle liste di collocamento, per il completamento eventuale dei seggi non risultanti ancora costituiti dal numero prescritto per legge».